

Condizioni particolari dell'assicurazione Legis^{sana}

LG

LGGA02-I3 – edizione 01.10.2021

Indice

Art. 1	Assicuratore che assume il rischio	Art. 10	Notifica di un sinistro
Art. 2	Società gestore dei sinistri	Art. 11	Trattamento di un caso di protezione giuridica
Art. 3	Condizioni d'adesione	Art. 12	Procedura applicabile in caso di divergenze d'opinione
Art. 4	Rischi coperti	Art. 13	Violazione degli obblighi contrattuali
Art. 5	Validità territoriale	Art. 14	Comunicazioni
Art. 6	Validità nel tempo	Art. 15	Trattamento dei dati personali dell'assicurato
Art. 7	Premi, polizza d'assicurazione, adesione e disdetta	Art. 16	Giurisdizione e foro competente
Art. 8	Prestazioni assicurate	Art. 17	Diritto applicabile
Art. 9	Esclusione		

Le seguenti disposizioni sono regolate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione.

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica del paziente Legis^{sana} è il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

Art. 3 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può richiedere di sottoscrivere l'assicurazione di protezione giuridica Legis^{sana}.

Art. 4 Rischi coperti

1. Dextra si assume l'onere di richiedere il risarcimento danni in caso di litigio con il corpo medico (medici, dentisti, chirurghi, fisioterapisti, ecc.), gli ospedali, le cliniche o le altre istituzioni mediche, in seguito ad un errore di diagnosi o di trattamento medico. Il litigio dovrà essere in relazione a una diagnosi o a un trattamento medico in seguito a una malattia, a una maternità o a un infortunio che dà diritto, a favore della persona assicurata, a prestazioni riconosciute e coperte da un'assicurazione complementare che assume le spese di trattamento o di cura sottoscritta presso un assicuratore del Groupe Mutuel Holding SA o

amministrato da una delle sue società o riconosciute e coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. Non sono assicurati i litigi relativi a trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici e la contestazione di onorari o fatture.

Art. 5 Validità territoriale

Sono coperti i litigi il cui foro giuridico si trova Svizzera, a condizione che il diritto svizzero sia applicabile.

Art. 6 Validità nel tempo

L'assicurazione Legis^{sana} copre i litigi derivanti da un errore di diagnosi o di trattamento medico verificatosi dopo l'entrata in vigore del contratto e prima della sua scadenza e le cui conseguenze giuridiche si manifestano durante la validità del contratto.

Art. 7 Premi, polizza d'assicurazione, adesione e disdetta

1. I premi sono indicati nella polizza d'assicurazione. Sono riscossi insieme a quelli delle altre categorie assicurative e sono dovuti a GMA SA.

2. L'affiliazione avviene mediante una proposta d'assicurazione in base alle condizioni d'ammissione di GMA SA.

3. L'assicurazione Legis^{sana} è stipulata almeno per un anno. Si rinnova di anno in anno civile (periodo di assicurazione).

4. In deroga all'articolo 13 CGC, l'assicurato può, al termine

di un anno d'assicurazione, disdire il suo contratto d'assicurazione per la fine di un anno civile, con preavviso di tre mesi. Rimane riservato il diritto per GMA SA di disdire il contratto in caso di un comportamento da parte dell'assicurato che violi il contratto. La disdetta è valida se è trasmessa a GMA SA entro l'ultimo giorno del mese di settembre.

5. Se l'assicurato non adempie più le condizioni previste all'articolo 3, il contratto cessa.

Art. 8 Prestazioni assicurate

1. Oltre all'assistenza giuridica fornita da Dextra, la copertura assicurativa include, per i sinistri coperti e fino a concorrenza di un importo massimo di Fr. 300'000.– per caso, l'assunzione delle seguenti spese (lista esaustiva):
 - a. onorari di avvocati e di altri mandatari legali;
 - b. spese di perizie;
 - c. tasse e spese di giustizia;
 - d. indennità giudiziarie accordate alla controparte;
 - e. spese di trasferta dell'assicurato per recarsi alle udienze in tribunale e per assistere ai sopralluoghi, ove la sua presenza sia indispensabile;
 - f. perdita effettiva del reddito risultante dalle trasferte previste alla lettera e precitata;
 - g. costi di procedure esecutive fino alla presentazione di un attestato di carenza beni o di una comminatoria di fallimento.
2. Le partecipazioni alle spese ottenute per via legale o mediante procedura transattiva sono acquisite da Dextra, fino a concorrenza delle proprie prestazioni.

Art. 9 Esclusione

Il pagamento delle spese seguenti non è assicurato:

- a. i danni e gli interessi;
- b. i costi a carico di un responsabile o del suo assicuratore;
- c. i costi a carico dell'assicurazione responsabilità civile dell'assicurato.

Art. 10 Notifica di un sinistro

L'assicurato deve comunicare a Dextra, nel più breve tempo possibile a decorrere dal momento in cui avviene, o dalla constatazione dello stesso, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione.

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA
Hohlstrasse 556
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 62

Via Internet: www.dextra.ch/legis

Art. 11 Trattamento di un caso di protezione giuridica

1. Dextra informa l'assicurato sui suoi diritti, difende i suoi interessi e cerca di ottenere il migliore risultato possibile. Per questo, l'assicurato conferisce a Dextra pieni poteri.
2. Tutti i documenti concernenti il sinistro (corrispondenza, convocazioni, decisioni e sentenze con relative buste, ecc.) devono essere trasmessi subito a Dextra.
3. L'assicurato si astiene da qualsiasi intervento nell'ambito delle trattative condotte da Dextra. Senza previo accordo

di Dextra l'assicurato non conclude alcuna transazione, non conferisce alcun mandato e non dà avvio ad alcuna procedura.

4. L'assicurato può scegliere liberamente un avvocato in possesso delle qualifiche richieste:
 - a. nel caso in cui occorresse nominare un rappresentante legale in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo;
 - b. in caso di conflitti d'interessi.
5. L'assicurato libera qualsiasi mandatario dal segreto professionale nei confronti di Dextra.

Art. 12 Procedura applicabile in caso di divergenza d'opinione

1. Qualora si verificasse una divergenza d'opinione tra Dextra e l'assicurato sulle misure da intraprendere nel corso delle trattative per il disbrigo di un caso coperto, o se Dextra rifiutasse le sue prestazioni per un rimedio da intraprendere, perché a suo parere inefficace, comunica all'assicurato, per iscritto, motivandone le ragioni, il suo rifiuto d'intervenire. Dextra informa l'assicurato circa la procedura arbitrale prevista dalle presenti condizioni particolari.
2. Alla ricezione di tale comunicazione, l'assicurato deve immediatamente prendere egli stesso le misure necessarie alla tutela dei propri interessi. Dextra declina qualsiasi responsabilità, segnatamente per le conseguenze di un termine non rispettato. L'assicurato beneficia di un termine di 30 giorni per comunicare a Dextra la sua intenzione di ricorrere ad un arbitro.
3. In caso di ricorso alla procedura arbitrale, l'assicurato e Dextra designano di comune accordo un arbitro unico. L'arbitro, con procedura sommaria, non formale, che comporti un solo scambio di allegati, decide, e imputa successivamente alle parti le relative spese della procedura in funzione del risultato. Per il resto, la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni del Concordato intercantonale sull'Arbitrato.
4. Se l'assicurato, malgrado il rifiuto delle prestazioni, desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da Dextra o alla decisione resa in sede arbitrale, Dextra provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 13 Violazione degli obblighi contrattuali

Se l'assicurato viola in modo colposo i propri obblighi contrattuali, la garanzia d'assicurazione può essere rifiutata.

Art. 14 Comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile relativamente alla gestione dei contratti devono essere indirizzate conformemente all'articolo 37 delle condizioni generali d'assicurazione.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile nell'ambito di un sinistro devono essere indirizzate alla sede amministrativa di Dextra Protezione giuridica SA o a una delle sue agenzie ufficiali.
3. Le comunicazioni di Dextra o di GMA SA all'assicurato saranno notificate in modo giuridicamente valido all'ultimo indirizzo noto in Svizzera comunicato dall'assicurato.

Art. 15 Trattamento dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per stilare un'offerta, trattare la/le proposta/e d'assicurazione secondo la LCA e il/i conseguente/i contratto/i e per gestire i sinistri. Essi serviranno per la valutazione dei rischi da assicurare, per il trattamento dei sinistri, per la gestione amministrativa, statistica e finanziaria della/e assicurazione/i sottoscritta/e, nonché per la gestione amministrativa e finanziaria tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o il Groupe Mutuel Services SA, in quanto quest'ultimo è incaricato di alcune attività d'amministrazione dell'assicurazione per GMA SA.
2. In caso di necessità, GMA SA, Dextra e/o il Groupe Mutuel Services SA, si riservano il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a società del Groupe Mutuel Holding SA.
3. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scannerizzati. Essi sono conservati per tutto il tempo richiesto per legge e finché la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, d'incasso, della remunerazione dell'intermediario e/o di eventuali controversie tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi, lo esige.

Art. 16 Giurisdizione e foro competente

Il foro giuridico di un'eventuale azione giudiziaria intentata nei confronti di GMA SA è quello del domicilio in Svizzera dell'assicurato, oppure della sede di GMA SA.

Art. 17 Diritto applicabile

Alla presente assicurazione si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), le disposizioni della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 e quelle della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.